

Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione

Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro e Relazioni Industriali

Circolare n. 30 del 11/12/2014

Oggetto: ammortizzatori sociali in deroga - anno 2015

Come è noto, la consultazione sindacale costituisce presupposto delle riduzioni dell'orario di lavoro o sospensioni dei lavoratori. In particolare per la CIG in deroga, l'accordo è specifico requisito richiesto dalla normativa di riferimento.

L'autorizzazione all'intervento degli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2013-2016 con il relativo finanziamento è disposta dall'articolo 2, commi 64 e 65, della legge n. 92/2012.

Conseguentemente, ai fini dell'intervento della CIG in deroga nell'anno 2015, si ritiene che, nelle ipotesi eccezionali in cui non si riesca a stipulare l'accordo in sede istituzionale prima dell'inizio delle riduzioni dell'orario di lavoro o delle sospensioni, l'azienda possa comunque procedere alle suddette riduzioni o sospensioni, purché sia stata presentata la richiesta di convocazione a questo Ministero e sia intervenuto l'accordo in sede sindacale, da recepirsi successivamente in sede ministeriale, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie. Si ritiene, altresì, che l'accordo in sede ministeriale debba riportare i motivi eccezionali che ne giustificano la stipula successiva alle riduzioni dell'orario di lavoro o alle sospensioni.

Resta fermo che il recepimento dell'accordo sindacale in sede ministeriale dovrà comunque essere effettuato in tempo utile a consentire all'azienda il rispetto dei termini di presentazione dell'istanza entro venti giorni dall'inizio delle sospensioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA CONDIZIONI DI LAVORO
E RELAZIONI INDUSTRIALI

dr. Paolo Onelli

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

dr. Ugo Menziani